



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Antea Associazione Onlus

Indice

Parte Generale

Definizioni

Premessa

1 Il Decreto Legislativo nr. 231/2001

- 1.1 I principi e il regime di responsabilità a carico degli Enti non profit
- 1.2 I reati presupposto
- 1.3 Le sanzioni
- 1.4 Le esimenti
- 1.5 Le Linee guida di riferimento

2 Metodologia di redazione e implementazione del modello

- 2.1 La Scelta dell'Associazione e la normativa Regionale
- 2.2 L'approccio metodologico adottato
- 2.3 La stesura del Modello

3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Antea Associazione Onlus

- 3.1 Finalità
- 3.2 Destinatari del Modello
- 3.3 Struttura del Modello
- 3.4 Adozione, modifica e integrazione del Modello
- 3.5 Implementazione del Modello

4 Il Sistema di controllo interno

- 4.1 I principi etici e di comportamento
- 4.2 Il sistema organizzativo
- 4.3 Il sistema autorizzativo
- 4.4 Le procedure
- 4.5 Il programma di Formazione e Informazione
- 4.6 Il Sistema Disciplinare

5 L'Organismo di Vigilanza

- 5.1 L'Organismo di Vigilanza di Antea Associazione Onlus
- 5.2 Nomina dell'OdV e durata
- 5.3 Funzioni dell'OdV
- 5.4 Obblighi informativi
- 5.5 Reporting, conservazione e archiviazione delle informazioni

6 Diffusione del Modello

- 6.1 Attività Informativa
- 6.2 Attività Formativa del personale e dei volontari

7 Sistema disciplinare

- 7.1 Violazioni
- 7.2 Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei dipendenti
- 7.3 Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei dirigenti
- 7.4 Sistema sanzionatorio e misure nei confronti degli organi associativi
- 7.5 Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori
- 7.6 Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei volontari

Parte Speciale

Premessa

Principi Generali

A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

A.1 La fattispecie di Reato.

A.2 I Processi sensibili.

A.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

B – Reati di Ostacolo alla Giustizia

B.1 La fattispecie di Reato.

B.2 I Processi sensibili.

B.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

C – Reati contro la Fede Pubblica

C.1 La fattispecie di Reato.

C.2 I Processi sensibili.

C.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

D – Reati Societari

D.1 La fattispecie di Reato.

D.2 I Processi sensibili.

D.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

E- Reati con finalità di terrorismo

E.1 La fattispecie di Reato.

E.2 I Processi sensibili.

E.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

F – Reato di abuso di mercato

F.1 La fattispecie di Reato.

F.2 I Processi sensibili.

F.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

G – Reati Transnazionali

G.1 La fattispecie di Reato.

G.2 I Processi sensibili.

G.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

H – Reati Commessi in violazione delle norme antinfortunistiche

H.1 La fattispecie di Reato.

H.2 I Processi sensibili.

H.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

I – Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di Denaro, Beni ed Utilità di provenienza illecita

I.1 La fattispecie di Reato.

I.2 I Processi sensibili.

I.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

L – Reati di Criminalità Informatica

L.1 La fattispecie di Reato.

L.2 I Processi sensibili.

L.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

M – Pratiche di mutilazione organi genitali femminili

M.1 La fattispecie di Reato.

M.2 I Processi sensibili.

M.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

N – Delitti contro la personalità individuale

N.1 La fattispecie di Reato.

N.2 I Processi sensibili.

N.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

O - Reati di Criminalità Organizzata

O.1 La fattispecie di Reato.

O.2 I Processi sensibili.

O.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

P – Reati contro l'Industria e il Commercio

P.1 La fattispecie di Reato.

P.2 I Processi sensibili.

P.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

Q – Reati in violazione del Diritto d'Autore

Q.1 La fattispecie di Reato.

Q.2 I Processi sensibili.

Q.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

R – Reati ambientali

R.1 La fattispecie di Reato.

R.2 I Processi sensibili.

R.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

S – Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi cui il soggiorno è Irregolare

S.1 La fattispecie di Reato.

S.2 I Processi sensibili.

S.3 Principi di comportamento e regole di condotta.

Allegati

Definizioni

Associazione	Antea Associazione Onlus, con Sede in Roma, Piazza Santa Maria della Pietà nr. 5 – C.F. 97055570580.
Consulenti Esterni	Soggetti che non operano in rapporto di dipendenza con la Associazione, ma che compiono atti nell'ambito dei processi ritenuti sensibili ai fini del Decreto.
Decreto	Decreto Legislativo 231/2001.
Delega	Atto con il quale l'Associazione attribuisce poteri e funzioni nel contesto organizzativo.
Ente non Profit	Enti costituiti sotto forma di Associazioni, Fondazioni, Comitati, Cooperative, Organizzazioni non Governative, Imprese Sociali, senza scopo di lucro.
Fornitori	Soggetti dei quali la Associazione si avvale per la fornitura di beni e servizi.
Incaricato di Pubblico Servizio	Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001.
Organismo di Vigilanza	Organismo previsto dal Decreto che svolgerà compiti di vigilanza e controllo lui conferiti e enucleati nel Modello.
Processo Sensibile	Attività svolte dalla Associazione a fini organizzativi, in una delle aree a rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.
Procura	Atto con il quale l'Associazione conferisce poteri di rappresentanza verso i terzi.
Pubblico Ufficiale	Coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Soggetti apicali	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.
Soggetti subordinati	lavoratori dipendenti, collaboratori o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.
Soggetti terzi	che agiscono in nome e per conto dell'ente.
Reato	Fattispecie previste dal D.Lgs 231/2001 che richiamano disposizioni del Codice Penale e Leggi Speciali.
Volontari	Coloro che svolgono attività libera e gratuita per ragioni di solidarietà e giustizia sociale, nel contesto delle attività svolte dalla Associazione Antea Onlus.

Premessa

L'Associazione Antea è una Onlus che nasce a Roma nel 1987, per garantire assistenza gratuita a domicilio ai pazienti in fase avanzata di malattia.

L'assistenza sanitaria è stata erogata, nel principio, in regime esclusivamente domiciliare con la collaborazione di figure sanitarie volontarie.

Nel corso degli anni '90 l'attività della Associazione è andata implementandosi e radicandosi sul territorio, tanto che nel 2000 nasceva il primo Hospice Antea, grazie ad un progetto sperimentale avviato con la Regione Lazio, e l'assistenza domiciliare resa è stata integrata dall'assistenza residenziale.

Nel 2008 l'Antea si è trasferita presso l'Hospice ove attualmente svolge l'attività, dotato di 25 stanze singole fornite di ogni comfort, per assistere al meglio i pazienti.

Attualmente la Antea assiste una media di 130 pazienti in linea, al giorno.

L'assistenza Antea è basata sulle Cure Palliative, un approccio che comprende non solo assistenza medico-infermieristica, ma anche supporto psicologico, riabilitativo, sociale, spirituale e legale, al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente ed alla la sua famiglia.

Antea svolge la sua attività a domicilio, presso l'Hospice del Centro Antea e attraverso il Centro di Telemedicina, con un'assistenza garantita 24 ore su 24 da personale altamente qualificato.

Il paziente, preso in carico gratuitamente dall'Unità Operativa Cure Palliative (U.O.C.P. Antea), può avvalersi di un programma di assistenza personalizzato nel pieno rispetto della sua volontà e della sua dignità, restando nella propria casa, oppure presso l'Hospice del Centro Antea.

- ✓ Antea è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sezione Servizi Sociali (n.665/94) e Sezione Sanità (n.1164/97).
- ✓ Antea è accreditata presso la Regione Lazio per l'erogazione di Cure Palliative in Hospice e a domicilio.
- ✓ Antea è Centro di Formazione in Cure Palliative e Terapia del Dolore, collabora con Atenei e Centri di Formazione, nonché è Centro di riferimento per i tirocini professionalizzanti per le branche citate, per ogni figura sociale e sanitaria coinvolta.
- ✓ Antea è stato uno dei primi centri di Cure Palliative ad aver ottenuto l'idoneità per la sperimentazione clinica. Dal 2009, Antea è iscritta nei registri dei centri privati abilitati a condurre sperimentazioni cliniche dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo nr. 231/2001

1.1 I principi e il regime di responsabilità a carico degli Enti non profit

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 300/2000, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo nr. 231, adeguando la normativa Italiana in materia ad alcune Convenzioni Internazionali cui l'Italia aveva in precedenza aderito:

- ✓ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- ✓ Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1996 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri;
- ✓ Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali;

Il Decreto, rubricato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo (anche di fatto) dell'Ente o di aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e gestionale (c.d. soggetti apicali).
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati.
- Da persone fisiche che operano in nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/ di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

Secondo quanto disposto all'art. 5.1 Lett. A), l'Ente è responsabile anche per i reati commessi da chi eserciti, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente.

La responsabilità amministrativa introdotta si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha compiuto materialmente l'atto illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

I soggetti destinatari della norma in esame sono i seguenti Enti:

- Società di persone e capitale (S.n.c., S.a.s., S.p.a., S.r.l., Consorzi, Cooperative ecc.)
- Associazioni, Fondazioni, Comitati anche se privi di personalità giuridica

Non sono soggetti al Decreto lo Stato, gli Enti Pubblici territoriali e qualsiasi altro Ente con funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità dell'Ente è dalla norma presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade conseguentemente sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alla politica aziendale.

Viceversa la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo; l'onere della prova ricade in tal caso sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possano comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

Come già chiarito la responsabilità invocata dal Decreto è sussumibile alle condotte in concreto offerte da Enti senza scopo di lucro, anche privi di personalità giuridica.

Gli Enti non profit, anche definiti come appartenenti al “Terzo Settore”, sono quegli Enti costituiti con determinati scopi, che non perseguendo finalità di lucro reimpiegano i proventi dell’attività svolta per il raggiungimento degli scopi sociali. Sono Enti che non appartengono alla categoria degli Enti Commerciali, e nemmeno a quella di Enti Pubblici, ragione per la quale storicamente vengono definiti appartenenti al Terzo Settore, con il quale sostanzialmente oggi identificano la loro stessa definizione.

Tra gli Enti appartenenti alle Non Profit Organization annoveriamo le Fondazioni, le Associazioni e i Comitati. La normativa di riferimento è contenuta nel Codice Civile.

1.2 I reati presupposto

I reati cui si applica la disciplina di cui al Decreto, definiti per l’appunto reati presupposto, sono i seguenti:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- b) Delitti Informatici e di trattamento illecito di dati;
- c) Reati in tema di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- d) Reati in materia societaria;
- e) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
- f) Reati contro la personalità individuale;
- g) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato;
- h) Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- i) Ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio e impiego beni o utilità di provenienza illecita;
- j) Reati transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006;
- k) Reati di criminalità organizzata;
- l) Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- m) Reati contro l’industria e il commercio;
- n) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- o) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- p) Reati ambientali;
- q) Impiego di cittadini di paesi terzi cui il soggiorno è irregolare;
- r) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

La rubrica appena riportata è stata, nel corso degli anni, integrata via via da disposizioni ulteriori, in attuazione del disposto nel testo accompagnatorio del Decreto.

1.3 Le Sanzioni

Il Decreto prevede uno specifico apparato sanzionatorio correlato agli illeciti sopra descritti, al quale gli Enti soggiacciono ai sensi della normativa citata.

Le sanzioni possono essere di natura pecuniaria, interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

In particolare le Sanzioni risultano essere così strutturate:

Sanzioni Pecuniarie

Si applicano per ognuno degli illeciti previsti, vengono valorizzate attraverso un sistema di “quote”, il cui importo varia da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37. Le quote vengono poi applicate in un numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, variando da € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00.

Il criterio di quantificazione tiene conto della:

- ✓ Gravità del fatto;
- ✓ Grado di responsabilità dell'Ente;
- ✓ Attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

A talune condizioni la sanzione pecuniaria può essere ridotta.

Sanzioni Interdittive

Si applicano solo in reazione a fattispecie espresamente menzionate nel Decreto, e solo ove ricorra una delle condizioni di seguito indicate:

- ✓ L'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata da gravi carenze organizzative;
- ✓ In caso di reiterazione degli illeciti;

Le sanzioni interdittive sono:

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi;

I criteri applicabili dal Giudice per la scelta del tipo della sanzione e la sua durata, sono i medesimi individuati per la determinazione delle pene pecuniarie. Le pene interdittive possono essere applicate anche in cumulo tra loro.

E' prevista la possibilità che il Giudice nomini un commissario giudiziale per lo svolgimento delle attività nel periodo pari alla durata della pena interdittiva, così da non procurare l'interruzione delle attività, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ L'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ✓ L'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione;

Confisca

E' disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato ovvero di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente.

Pubblicazione della Sentenza

E' disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, in forma integrale o in estratto, in presenza di una sanzione interdittiva, a spese dell'Ente.

1.4 Le Esimenti

L'art 6 del Decreto prevede una forma di esonero della responsabilità dell'Ente dai reati previsti, qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello eventualmente commesso, che abbia incaricato un apposito organismo indipendente di vigilare affinché questo modello sia osservato e continuamente aggiornato, che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

In modo specifico, qualora il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo sullo stesso, l'Ente non risponde se prova la sussistenza delle circostanze su elencate.

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale, l'Ente è responsabile solo qualora la commissione del reato si sia concretizzata in ragione della inosservanza degli obblighi di vigilanza e direzione. Detta omissione è esclusa ove l'Ente si sia dotato di un Modello ex D.Lgs 231/2001.

1.5 Le Linee Guida di Riferimento

L'art. 6 comma 3 del Decreto, al fine di agevolare gli Enti nell'attività di predisposizione di idonei Modelli, ha previsto che le Associazioni di categoria potessero svolgere una funzione di guida per mezzo dell'emanazione di specifici atti.

Confindustria ha elaborato, a detti fini, le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", con approvazione del testo in data 7 marzo 2002. Il testo, aggiornato nel corso dell'anno 2014, è stato di indicazione per i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Antea Associazione Onlus.

In particolare sono state osservate le modalità di esecuzione delle seguenti attività:

- Individuazione aree di rischio.

- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposto.
- Previsione degli obblighi di informazione da parte dell'OdV e verso l'OdV.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo definito da Confindustria sono:

- Codice di Comportamento
- Procedure Manuali ed Informatiche
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione
- Comunicazione al personale e sua formazione

Principi cui devono essere ispirate le componenti del sistema di controllo:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza dell'operazione
- Principio di separazione delle funzioni
- Documentazione dei controlli

Il sistema di controllo deve prevedere un adeguato sistema sanzionatorio e l'individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza quali l'autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

2. Metodologia di redazione e implementazione del Modello

2.1 La scelta dell'Associazione e la normativa Regionale

Il Decreto, sin dalla sua entrata in vigore, non ha previsto alcun obbligo in capo agli Enti destinatari delle disposizioni, circa l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In data 9 maggio 2013 la Regione Lazio ha emanato il Decreto UO 183/13 ai sensi del quale tutti i soggetti erogatori della Regione medesima sono obbligati all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 ai fini dell'erogazione delle prestazioni per conto del S.S.R. La decorrenza di detto obbligo veniva dapprima fissata al 31.12.2014, poi differita al 31.03.2015.

La Associazione Antea Onlus, erogatore per la Regione Lazio, ha ottemperato all'obbligo citato, adottando il Modello organizzativo presente.

La Associazione ha colto l'adozione del Modello come l'occasione virtuosa per garantire ancora di più un comportamento eticamente condiviso, nel perseguimento del rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza nello svolgimento della propria attività, di importante rilevanza sociale.

2.2 L'approccio metodologico adottato

Alla luce dell'entrata in vigore della normativa Regionale di riferimento, la Antea ha avviato il progetto di implementazione e adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, attraversando le seguenti attività:

1. Analisi normativa di settore, documentazione e procedure esistenti

La Antea Associazione Onlus è soggetto erogatore di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N., opera nel campo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore. La normativa di maggior riferimento per il settore è da rintracciarsi nei seguenti atti normativi: L. 833/78 e s.m. e i., D.Lgs 502/92 e s.m. e i., L. 38/2010 e s.m. e i., Intesa Governo, Regioni e Province Autonome del 25.07.2012, Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio nr. 84/2010. All'analisi della normativa è stata affiancata l'acquisizione e l'analisi sistematica della documentazione aziendale, dei processi e procedure esistenti presso l'Ente.

2. Individuazione aree a potenziale rischio reato

Attraverso l'analisi della documentazione, dei processi e delle procedure esistenti presso l'Ente è stato possibile individuare in via sommaria i processi sensibili e le aree coinvolte, così da permettere l'individuazione delle funzioni aziendali utili da coinvolgere nell'analisi del rischio.

3. Esecuzione interviste

Esaurita l'analisi documentale dell'azienda e tracciate le aree a potenziale rischio di commissione reato, si è passati alla fase di interviste dei soggetti "Key Officer", ovvero rivestenti ruoli chiave nell'organizzazione, nelle aree individuate.

4. Mappatura dei processi

Le interviste hanno portato ad una mappatura integrale dei processi dell'Ente, che si è ritenuto di estendere ad ogni area, anche non potenzialmente esposta al rischio di commissione reati ex Decreto, al fine di ottenere una analisi di rischio integrale e approfondita.

5. Risk assessment

In questa fase si è proceduto ad individuare le le modalità operative esistenti per ogni area analizzata, saggiarle con un approccio di valutazione rischio reato ai sensi del Decreto, valutarle nell'ottica di controllo organizzativo esistente e sussumerle alle singole fattispecie di

reato presupposto al fine di valutare la possibile modalità criminosa attuabile. Le attività sono state condivise con le strutture operative al fine di ottenere eventuali integrazioni.

6. Gap analysis

L'analisi del sistema di controllo è stata svolta avendo riguardo al singolo processo individuato come sensibile, favorendo il confronto con il sistema di controllo offerto dall'analisi del Decreto e delle Linee Guida di riferimento. La risultante analisi e le conclusioni sono state accuratamente archiviate e sono disponibili per la consultazione.

7. Action plan

Gli interventi migliorativi sono stati analizzati, proposti e condivisi con l'Ente al fine di ottenere una ottimale sintesi tra le esigenze di controllo del rischio di commissione dei reati ex Decreto, e le esigenze organizzative tese a garantire una risposta pronta alle necessità di outcome sottese al perseguimento degli scopi Associativi. A questi fini si sono contemperate tre esigenze primarie: la prevenzione dei reati oggetto del Decreto, il mantenimento di una struttura organizzativa idonea a offrire interventi tempestivi e processi decisionali snelli, documentare le attività e i processi individuati come sensibili.

2.3 Stesura del Modello

Solo a seguito della integrale condivisione delle fasi descritte e delle azioni individuate da parte del Management dell'Associazione, si è passati alla fase operativa di stesura del Modello Organizzativo che risulta strutturato così come descritto nel paragrafo 3.3, rubricato "La Struttura del Modello".

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Antea Associazione Onlus

3.1 Le Finalità

Antea Associazione Onlus ha inteso adottare il Modello al fine di adempiere ad una prescrizione di normativa regionale, e di riflesso perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) Prevenire la commissione di reati ex D.Lgs 231/2001.
- b) Assicurare condizioni di liceità, correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) Sensibilizzare dipendenti, collaboratori, volontari e terzi sull'importanza della prevenzione dei reati di cui al punto a), per mezzo dell'osservanza di regole di condotta ispirate alla correttezza, trasparenza e liceità.
- d) Sanzionare eventuali tentativi di perpetrare comportamenti a rischio di commissione di reati di cui al punto a).
- e) Migliorare il sistema organizzativo interno.
- f) Informare dettagliatamente tutti coloro che intervengono nello svolgimento delle attività di cui alle arre ritenute di rischio, della possibilità di incorrere, in caso di violazione, alla irrogazione della sanzione prevista dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali per i reati previsti nel Decreto, a carico del soggetto in concreto autore dell'illecito e a carico dell'Ente.
- g) Informare dettagliatamente tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Ente, che la violazione delle norme contenute nel Modello comporterà l'irrogazione delle sanzioni ivi tassativamente previste al Capitolo 7.

3.2 Destinatari del Modello

Le disposizioni contenute nel Modello sono destinate a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgo attività per conto o a vantaggio dell'Ente ed in particolare:

1. Organi Associativi e loro membri, siano essi associati che non
2. Dipendenti
3. Parasubordinati
4. Collaboratori esterni
5. Fornitori
6. Membri dell'Organismo di Vigilanza
7. Volontari

Tutti i destinatari hanno l'obbligo di attenersi alle regole di condotta contenute nel modello, ai principi di comportamento e quanto a coloro che svolgono le attività in una o più aree ritenute sensibili, ad adottare le procedure di cui agli allegati del Modello.

3.3 La Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Antea Associazione Onlus è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", ed è corredato dagli allegati indicati in calce, che costituiscono parte integrante del Modello medesimo.

La Parte Generale muoverà la propria trattazione dall'illustrazione del Decreto Legislativo 231/2001, dall'analisi dei principi e il regime di responsabilità amministrativa degli Enti applicabile alle Organizzazioni non Profit, l'illustrazione dei reati presupposto, le relative sanzioni e le esimenti che l'Ente può invocare. Verrà illustrata la metodologia di redazione e implementazione del modello, la scelta che l'Associazione ha operato, l'approccio metodologico e la stesura del Modello così come risultante. L'analisi passerà al Modello, ne evidenzierà le finalità, i destinatari, la struttura e la sua implementazione per poi passare all'illustrazione del Sistema di Controllo interno, principi etici e di comportamento, e dell'Organismo di Vigilanza con la sua definizione, identificazione e funzionamento. La Parte Generale si conclude con la definizione del sistema disciplinare, preceduto dalla definizione del sistema informativo e formativo del Modello stesso.

La Parte Speciale è stata predisposta in riferimento alle specifiche categorie di reato presupposto cui la Antea Associazione Onlus viene ritenuta a rischio ex Decreto Legislativo 231/2001, in funzione all'analisi e alle risultanze di Risk Assessment operata. Ciascuna parte dedica alla categoria di reato l'illustrazione della fattispecie di reato, l'identificazione dei processi sensibili a rischio di potenziale commissione di reato, definizione delle regole di condotta e principi di comportamento cui le attività dovranno ispirarsi in coerenza con quanto disposto nel Modello.

Gli Allegati riporteranno i protocolli implementati per la formazione e attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

3.4 Adozione, Modifica e Integrazione del Modello

Ai sensi dell'art. 6, lett. A) del Decreto l'adozione del Modello organizzativo è atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello è, pertanto, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Antea Associazione Onlus, organo individuato come competente a tali fini, anche in coerenza con le Linee Guida di Confindustria.

La vigilanza sull'efficace attuazione del Modello è affidata all'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il quale opererà secondo quanto di seguito riportato al Capitolo 5.

Ogni ulteriore atto di modifica e integrazione del Modello, sia questo teso a integrare e modificare il Modello ovvero i suoi allegati, dovrà essere approvato dal medesimo organo che ha adottato il Modello. Per modifica si intende anche la soppressione di una o più parti.

All'OdV è attribuito il potere di procedere all'individuazione delle modifiche, integrazioni e soppressioni al Modello, in concerto con il Presidente dell'Associazione, tempestivamente investendo il Consiglio per l'adozione di quanto necessario.

3.5 Implementazione del Modello

Una efficace implementazione del Modello permetterà di:

1. Garantire il rispetto delle prescrizioni;
2. Ispirare lo svolgimento di tutte le attività ai principi di comportamento e alle regole di condotta introdotte;
3. Segnalare tempestivamente all'OdV eventuali irregolarità;

L'implementazione verrà garantita per mezzo di incarichi specifici che il Consiglio di Amministrazione conferirà ai responsabili delle singole funzioni interne, che avranno il compito di verificare, tempo per tempo, la coerenza dei processi con le procedure prescritte.

4. Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di Controllo interno dell'Antea è strutturato secondo la classificazione in diverse azioni tese a garantire il rispetto e la prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto.

Queste sono il Codice Etico e di Comportamento, il sistema organizzativo, il sistema autorizzativo, le procedure, il programma di Formazione e Informazione, il sistema disciplinare.

L'Ente, anche nella fase antecedente all'avvio del Progetto è risultato dotato di diversi strumenti ritenuti validi, quali un codice etico e un sistema autorizzativo radicato.

Tali azioni sono state integrate mediante miglioramenti tesi soprattutto alla tracciabilità delle azioni e alla separazione dei compiti, così come evidenziato nella documentazione istruttoria del Modello. Le componenti del sistema risultate assenti, invece, sono state implementate e risultano ora presenti a completamento di quanto già precedentemente attuato.

4.1 Principi Etici e di Comportamento

Principi Etici

La Antea eroga e gestisce in forma integrata con il S.S.R. attività socio sanitaria nel settore delle Cure Palliative e Terapia del Dolore. Alla luce delle disposizioni di cui al Decreto U00183/2013 si è dotata di un Codice Etico, già quindi in epoca antecedente all'avvio del progetto di adozione del Modello. I principi ivi espressi sono risultati validi e tesi a governare ogni rapporto tessuto dall'Ente nell'esercizio delle sue funzioni.

I principi etici generali ivi enucleati possono essere così elencati:

- ✓ Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali;
- ✓ Rispetto del Codice Etico e della normativa regionale;
- ✓ Svolgimento delle prestazioni secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza;
- ✓ Imparzialità di trattamento;
- ✓ Garanzia da parte dei collaboratori e dipendenti dei principi di onestà, lealtà, buona fede, correttezza e diligenza;

Principi di Comportamento

Coerentemente con quanto disposto dalle Linee Guida di riferimento, i principi di comportamento caratterizzanti del Sistema di Controllo di Antea Associazione Onlus sono i seguenti:

1) Tracciabilità

Le attività svolte, con particolare riguardo a quelle coinvolgenti le aree sensibili identificate, devono essere formalizzate e la relativa documentazione accuratamente conservata.

2) Regolamentazione – Ruoli – Responsabilità

I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività in favore o per conto dell'Ente, devono essere chiaramente regolamentati.

3) Separazione dei Compiti

Il soggetto che autorizza lo svolgimento di una determinata attività deve essere diverso dal soggetto che la svolge, dal soggetto che la controlla e da colui che la traccia.

4) Deleghe, Poteri e Procure

Lo svolgimento di ogni attività da parte della funzione deve essere preceduta dalla formalizzazione della delega o della procura e dal chiaro conferimento dei relativi poteri.

4.2 Il Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo di Antea è definito secondo l'Organigramma allegato, che tiene conto delle attività svolte dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali:

1. Assistenza Socio Sanitaria
2. Formazione in Cure Palliative e Terapia del Dolore
3. Ricerca Scientifica e Ricerca Clinica
4. Ricerca Fondi a sostegno delle attività Istituzionali

Nello svolgimento delle attività Antea si avvale di personale, di volontari, di collaboratori esterni, di fornitori nonché di Enti storicamente impegnati nello svolgimento di attività di supporto all'Associazione.

Le funzioni vengono svolte da personale, volontario e non, da collaboratori e fornitori all'uopo selezionati, contrattualizzati e per i quali è ben definita la delega, la responsabilità e la funzione svolta.

4.3 Il Sistema Autorizzativo e Decisionale

Il Consiglio di Amministrazione è investito dell'onere di attribuzione di deleghe e procure all'interno dell'organizzazione, così da assicurare per ogni delega conferita:

- a) Rispondenza all' allocamento della funzione in Organigramma, attribuzione di responsabilità;
- b) Definizione dei poteri attribuiti;
- c) Coerenza delle attribuzioni con gli obiettivi dell'Associazione;
- d) Informazione e formazione del personale sui limiti, poteri e facoltà conferiti con la delega;
- e) Tassatività nel conferimento di espressa delega e/o procura alle funzioni che operano con la P.A.;
- f) Tracciabilità del processo di conferimento;
- g) Rispetto del principio di separazione dei compiti;

4.4 Le Procedure

Tali documenti sono stati redatti al fine di disciplinare in maniera dettagliata le attività oggetto dei Processi Sensibili, per garantire l'implementazione e l'attuazione nella pratica, dei principi di comportamento e di controllo stabiliti nel presente Modello.

4.5 Il Programma di Formazione e Informazione

Per tutto il personale, volontario e non, così come i collaboratori esterni e i terzi che svolgono le attività per conto o in favore dell'Ente è previsto un programma formativo e informativo all'uopo dedicato, da integrarsi con le attività di cui al Capitolo 6.

4.6 Il Sistema Disciplinare

Il sistema sanzionatorio è teso a garantire il rispetto delle regole di cui l'ente si è dotato, per una trattazione dettagliata si rinvia al Capitolo 7.

5. L'Organismo di Vigilanza

5.1 L'Organismo di Vigilanza di Antea Associazione Onlus

Il Decreto Legislativo 231/2001 all'art. 6, comma 1 lett. B) dispone che l'Ente possa invocare l'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati presupposto, ove si sia dotato di un Organismo interno denominato Organismo di Vigilanza. L'Organismo per svolgere dette funzioni in coerenza con le prescrizioni di legge deve:

- 1) Essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
- 2) Vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

I requisiti che la norma individua per ritenere l'Organismo funzionale ai suoi scopi, sono:

- a) *Autonomia e Indipendenza*: all'OdV non devono essere attribuiti compiti operativi, l'autonomia deve essere garantita mediante l'assenza di ogni forma di interferenza e/o controllo da parte dell'Ente.
- b) *Professionalità*: competenze specifiche in materia di analisi del sistema di controllo e legale.
- c) *Continuità di Azione*: creazione di una struttura dedicata all'attività.

La Antea Associazione Onlus ha ritenuto di nominare un OdV in forma Collegiale composto da:

- Presidente (esterno all'organigramma aziendale)
- Vice Presidente (esterno all'organigramma aziendale)
- Componente interno

5.2 Nomina dell'OdV e durata

L'OdV è nominato da Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina.

Il Consiglio prima di procedere alla nomina verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al Decreto, e saggerà la permanenza degli stessi per tutto il mandato.

L'OdV nello svolgimento del proprio incarico potrà avvalersi delle funzioni dell'Ente che valuterà utili per il perseguimento dei suoi scopi.

I membri dell'OdV potranno rinunciare all'incarico in ogni momento, dando comunicazione al Presidente dell'Associazione e al Consiglio che li ha nominati.

I membri dell'OdV potranno essere revocati, in ogni momento, dal Consiglio che li ha nominati qualora venissero a mancare i requisiti di nomina di cui al Decreto.

5.3 Funzioni dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza, ai sensi del Decreto, deve:

1. Vigilare sul funzionamento del Modello;

2. Vigilare sulla osservanza del Modello;
3. Curare l'aggiornamento del Modello ;
4. Verificarlo periodicamente.

In altri termini l'Organismo di Vigilanza (OdV) deve verificare l'effettività, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo.

L'OdV esplica il suo ruolo:

- ✓ ex ante: valutare l'efficacia "in astratto" del Modello;
- ✓ correntemente: verificare i comportamenti quotidiani, in relazione a quelli codificati nel Modello;
- ✓ ex post: verificare le cause di malfunzionamento del Modello, che hanno condotto alla realizzazione di un reato o che avrebbero potuto condurvi;

Al fine di poter utilmente svolgere le citate funzioni, l'OdV ha poteri di vigilanza e verifica sull'Ente circa il rispetto del Modello, ha poteri ispettivi e direttivi rispetto alle funzioni coinvolte al fine di ottenere le informazioni funzionali allo svolgimento efficace delle sue attività.

Poteri e compiti dell'OdV:

- Dotarsi di un Regolamento teso a disciplinare le sue attività.
- Verificare l'osservanza delle procedure interne e di controllo nelle aree di rischio.
- Accedere e verificare delle operazioni connesse ai processi sensibili.
- Coordinare l'aggiornamento del Modello con le funzioni coinvolte.
- Promuovere l'aggiornamento del Modello in funzione delle inadeguatezze e dei mutamenti delle attività.
- Segnalare le violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione onde censurare la condotta con l'irrogazione delle relative sanzioni.
- Verificare la corretta applicazione delle procedure correttive introdotte per il controllo delle attività sensibili.
- Coordinarsi con le funzioni coinvolte nella diffusione del Modello nel contesto dell'Ente, con i collaboratori esterni, con i Fornitori e con i Terzi.

L'OdV per lo svolgimento delle attività citate potrà:

- Emettere ordini di servizio.
- Accedere ai documenti dell'Ente.
- Effettuare verifiche periodiche.
- Avvalersi di collaboratori esterni.

5.4 Obblighi Informativi

Per permettere il corretto svolgimento delle sue attività l'OdV deve essere reso destinatario di tutte le informazioni relative a violazioni (perpetrate o tentate) del Modello, nonché di tutte le informazioni funzionali allo svolgimento dei suoi compiti.

Il Sistema di Segnalazione

Per favorire la segnalazione di tutte le tentate o perpetrate violazioni del Modello, è attivo un sistema di segnalazione che prevede la possibilità di inoltrare direttamente all'OdV la singola segnalazione per il tramite dell'account di posta elettronica: segnalazioniodv@antea.net.

Per poter essere presa in analisi dall'OdV la segnalazione dovrà contenere i seguenti dati:

1. Nome e Cognome del Segnalante;
2. Nome e Cognome della funzione coinvolta;
3. Descrizione dettagliata e circostanziata dell'evento;

La segnalazione potrà riguardare ogni ambito potenzialmente esposto al rischio commissione reati del Decreto.

La Associazione garantisce da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Il Sistema Informativo

Al fine di rendere agevole l'attività di vigilanza svolta dall'OdV, è necessario che sia garantita la tempestiva trasmissione delle seguenti informazioni all'Organismo:

- Le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- Le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- Comunicazioni relative all'ampliamento delle attività e l'ottenimento di nuovi Accreditamenti Istituzionali con i S.S.R.;
- Modifiche consistenti dell'organizzazione aziendale;
- Copia delle delibere di CdA;

Le informazioni citate devono essere garantite dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite delle funzioni aziendali coinvolte.

5.5 Reporting, conservazione e archiviazione delle informazioni

L'OdV, rispetto allo svolgimento delle sue attività, ha l'onere di riferire al Presidente e al CdA secondo una cadenza espressamente definita:

- Entro il 30 gennaio di ogni anno il Piano delle Attività che intende svolgere.
- Con cadenza trimestrale una relazione sull'attività svolta.
- Tempestivamente il rilevamento di qualsiasi violazione del Modello.
- Con cadenza semestrale i controlli e le verifiche eseguite, le revisioni avviate e/o concluse e le sanzioni irrogate.

L'OdV è convocato dal CdA ogniqualvolta questi ne ravvisi l'esigenza.

Tutta la documentazione relativa all'attività svolta dell'OdV è accuratamente conservata ed archiviata presso l'Ente, per una durata di tempo non inferiore ad anni 6.

6. Diffusione del Modello

L'efficacia del Modello è senza meno connessa ad una efficace diffusione dello stesso in tutti gli ambiti aziendali, in particolar modo in quelli connessi allo svolgimento dei processi sensibili.

Le regole di condotta e i sistemi di controllo attuati sono diffusi secondo il piano di due distinte attività: Informativa e Formativa.

6.1 Attività Informativa

Al fine di vedere garantita la conoscenza concreta del Modello, l'Ente comunica ad ogni ambito aziendale l'avvenuta adozione del Modello, e lo mette a disposizione per la presa visione mediante disponibilità per la consultazione in un luogo accessibile, e la pubblicazione sul sito internet www.antea.net.

I lavoratori dipendenti, parasubordinati, volontari sottoscrivono un modello di dichiarazione di presa visione e di impegno all'osservanza delle regole di cui al Modello.

I Fornitori e i Consulenti esterni sottoscrivono contratti contenenti clausole specifiche di dichiarazione di presa visione e di impegno all'osservanza del Modello. Per i Fornitori e Consulenti esterni già in corso di rapporto con l'Ente al momento dell'azione del Modello, è prevista la sottoscrizione della dichiarazione in documento separato rispetto al Contratto già stipulato precedentemente.

6.2 Formazione del Personale e dei Volontari

L'Ente assicura una efficace formazione del personale per mezzo dell'OdV.

La formazione è differenziata a seconda della funzione coinvolta, e per le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività di cui alle aree sensibili viene garantita anche per mezzo di incontri all'uopo organizzati preceduti dalla trasmissione di materiale illustrativo del Modello. Per i Volontari è prevista una formazione specifica nel contesto dei loro percorsi di formazione e aggiornamento annuale.

I momenti formativi riguarderanno il quadro normativo di riferimento di cui al Decreto, il Codice Etico, il Modello, modalità operative e ruolo dell'OdV.

7. Sistema Disciplinare

7.1 Violazioni

Il Decreto prevede espressamente che l'efficace implementazione del Modello passi per l'introduzione di un efficace sistema sanzionatorio. Il sistema è finalizzato a censurare ogni comportamento posto in violazione delle disposizioni di cui al Modello, al Codice Etico, alle procedure di cui l'Ente si è dotato, a prescindere se la condotta perpetrata è stata concludente rispetto alla commissione del reato presupposto oppure no.

Al sistema disciplinare sono sottoposti tutti i soggetti che operino in nome, per conto o a vantaggio dell'Ente. Il sistema prevede sanzioni diverse a seconda della posizione che il destinatario riveste all'interno dell'Ente, sia questo un dipendente, un dirigente, un membro del CdA, un volontario o un Fornitore o Collaboratore esterno.

7.2 Sistema Sanzionatorio e misure nei confronti dei dipendenti

Il mancato rispetto o la violazione del Modello e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure cui l'Associazione si è dotata, ad opera di lavoratori dipendenti, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare attualmente vigente applicabile alle diverse categorie professionali e che l'adozione delle stesse dovrà avvenire con il rispetto delle previsioni sancite nella richiamata normativa. Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità. La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Il sistema sanzionatorio previsto è, pertanto, applicabile come le medesime fattispecie previste dalla L. 300/70. I procedimenti disciplinari seguono la medesima disciplina. I procedimenti hanno impulso su richiesta o segnalazione dell'OdV.

Le sanzioni previste sono:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa fino a tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni
- Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

Le Violazioni previste sono:

1. Violazione delle disposizioni del Modello o del Codice Etico che esponga l'Ente al rischio di commissione reato, senza che il reato venga poi commesso e la relativa sanzione venga irrogata all'Ente;
2. Violazione reiterata delle disposizioni del Modello o del Codice Etico che esponga l'Ente al rischio di commissione reato, senza che il reato venga poi commesso e la relativa sanzione venga irrogata all'Ente;

3. Violazione delle disposizioni del Modello o del Codice Etico che esponga l'Ente al rischio di commissione reato, senza che il reato venga poi commesso e la relativa sanzione venga irrogata all'Ente, che procuri un danno all'Ente o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei suoi beni;
4. Violazione delle disposizioni del Modello o del Codice Etico in modo diretto e univoco al compimento del reato, tale da determinare l'irrogazione della sanzione;

7.3 Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei soggetti esercitanti funzione apicale

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del Modello e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure cui l'Associazione si è dotata il Presidente, il Consiglio di Amministrazione o l'assemblea dei soci, valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

7.4 Sistema sanzionatorio e misure nei confronti degli organi associativi

La violazione del Modello e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure cui l'Associazione si è dotata da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione comporterà l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

1. Richiamo scritto
2. Sospensione temporanea dalla carica
3. Revoca dalla carica e esclusione dall'Associazione

7.5 Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei collaboratori esterni, fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Associazione da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione del Modello e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure cui l'Associazione si è dotata potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico e nei contratti all'uopo stipulati, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

7.1 Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei volontari

La violazione del Modello e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure cui l'Associazione si è dotata da parte del volontario comporterà l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

1. Richiamo scritto
2. Sospensione temporanea dallo svolgimento delle attività
3. Esclusione dall'Associazione

PARTE SPECIALE

Premessa

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Associativi, dei Dipendenti, dei Collaboratori e Consulenti esterni, dei Volontari, e dei Fornitori ed all'individuazione delle aree di attività a rischio; da Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

B – Reati di Ostacolo alla Giustizia

C – Reati contro la Fede Pubblica

D – Reati Societari

E- Reati con finalità di terrorismo

F – Reato di abuso di mercato

G – Reati Transnazionali

H – Reati Commessi in violazione delle norme antinfortunistiche

I – Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di Denaro, Beni ed Utilità di provenienza illecita

L – Reati di Criminalità Informatica

M – Pratiche di mutilazione organi genitali femminili

N – Delitti contro la personalità individuale

O - Reati di Criminalità Organizzata

P – Reati contro l'Industria e il Commercio

Q – Reati in violazione del Diritto d'Autore

R – Reati ambientali

S – Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi cui il soggiorno è Irregolare

Nelle Sezioni sono descritte:

- La fattispecie di Reato.

- I Processi sensibili.

- Principi di comportamento e regole di condotta.

Principi Generali

Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al Codice Etico adottato o alle normative regionali posto in essere dagli organi di governo della Associazione, dalla direzione ed in generale da tutti i dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse o di un vantaggio della Associazione stessa, può considerarsi tollerato e giustificato e comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

Tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con la Antea Associazione Onlus hanno il dovere di tenere un comportamento conforme ai generali principi di assoluta onestà, lealtà, buona fede, correttezza e diligenza, oltre che agli specifici obblighi che possano derivare dalla deontologia e, comunque, da quei principi ritenuti dovuti in virtù del contesto e delle finalità della propria missione. In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Associazione può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Modello e nel Codice Etico e di Comportamento.

Le norme del Modello e del Codice Etico e di Comportamento si applicano senza eccezione ai "destinatari" che sono rappresentati dai dipendenti, dagli Organi Associativi e da tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi istaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello e del Codice Etico e di Comportamento nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto.

In particolare i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle Leggi Italiane e Comunitarie.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o comunitarie.

Conflitto di interessi

I Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato. Sono esempi, puramente indicativi, di conflitto di interesse:

- Condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- Curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- Accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con l'Ente;

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al Presidente o al Consiglio di Amministrazione il quale, oltre ad informare l'OdV, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto di interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

Riservatezza

I destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni acquisiti o trattati in esecuzione delle attività della Associazione, nonché assicurare piena attuazione e rispetto di tutte le misure di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all'esterno

I Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Associazione. Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni ricevute attinenti le attività della Antea Associazione ONLUS.

Tutela dei Beni dell'Ente

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni dell'Associazione, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Omaggi, regalie e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome della Associazione né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di altri Enti o appartenenti alla P.A. allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per l'Associazione nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario del Modello può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento delle attività in favore e per conto dell'Associazione.

Quanto sopra vale nei rapporti con le persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati sono ammessi regali di modico valore per un valore non superiore ad € 100,00 (cento/centesimizzato), purché siano tali da essere interpretati quali gesti di cortesia connessi all'espletamento della attività professionale. E' vietata qualsiasi forma di sponsorizzazione, incarichi e consulenze attuate in forma diretta o indiretta che abbiano la finalità di acquisire favori per la Associazione.

A – REATI CONTO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 La fattispecie di reato

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.”

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, Pag. 5 Elenco Reati Versione del Settembre 2012 contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640, co. 2, n.1, c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Art. 640 “Truffa” Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Articolo 25 D.Lgs. 231/2001 “Concussione e Corruzione”

Art. 317 c.p. – Concussione

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai sensi dell'art. 319 bis (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. (“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”), le disposizioni di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all'art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo. –

Art. 319 ter c.c. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non

superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono le funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé e ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”. Risulta esclusa le fattispecie di cui all’Art. 322 bis c.p.

A.2 I Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati i seguenti:

1. Predisposizione/Presentazione/Esecuzione Progetti nell’ambito di Gare/Bandi per le seguenti attività:
 - ✓ Ricerca Fondi
 - ✓ Ricerca Scientifica e Ricerca Clinica
 - ✓ Formazione
2. Organizzazione acquisti beni e servizi finanziati su Progetti.
3. Attivazione investimenti in beni e servizi finanziati su Progetti.
4. Monitoraggio del rispetto impegni e tempistiche di investimento previsti su Progetti.
5. Formazione Cartella Clinica Domiciliare/Residenziale.
6. Ricezione e controllo dati sanitari e amministrativi su prestazioni sanitarie.
7. Formulazione Fattura per corrispettivi del Servizio reso in forma integrata con il S.S.R.
8. Invio alla p.a. dati amministrativi e sanitari su prestazioni erogate.
9. Tenuta e controllo della Lista di Attesa accesso a prestazioni di assistenza sanitaria Domiciliare/Residenziale resa in forma integrata con il S.S.R.
10. Negoziazione/Stipula/Esecuzione Accordo annuale/biennale assegnazione Budget di spesa S.S.R.
11. Selezione Fornitori.
12. Selezione personale.
13. Utilizzo Cassa e/o Carta di Credito aziendale.
14. Conferimento incarichi Consulenti Esterni

A.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta di seguito elencati, in una con le regole di condotta proprie dell'Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Divieti:

1. Nei rapporti con la P.A. non cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere l'esercizio di una sua funzione o di un suo potere o il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo autonomamente o a seguito di induzione, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere.
2. Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
3. Distribuire o accettare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole generali di condotta e dal Codice Etico e di Comportamento.
4. Accordare o accettare altri vantaggi di qualsiasi natura siano, diretti a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ad Esponenti della Associazione.
5. Riconoscere compensi a favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ad alla prassi dell'Ente.
6. Astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi o alterati alla PA, ovvero sottrarre o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la PA, in particolare per ciò che riguarda la gestione delle attività relative alla presa in carico.
7. Presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati nonché rendicontare l'utilizzo di tali somme.
8. Destinare somme ricevute da Organismo pubblici nazionali e/o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) Adottare nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.
- b) I rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree ritenute a rischio devono essere gestiti da almeno due soggetti, salvo impedimenti oggettivi e/o casi straordinari di necessità e urgenza tali da impedire la partecipazione di un secondo soggetto. Tra i due soggetti incaricati deve essere individuato espressamente un responsabile per

ogni operazione che sarà il soggetto di riferimento per l'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;

- c) Procedere all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio.
- d) Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- e) Gli addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi ed alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con i medesimi, segnalando alla funzione preposta l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.
- f) Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- g) La gestione dei rapporti con la P.A. deve essere gestita, ove possibile, con un adeguato turnover;
- h) Le comunicazioni con la P.A. devono avvenire preferibilmente per iscritto;
- i) Qualora si utilizzino supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre tracciabile;
- j) Le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e deve essere predisposto apposito rendiconto periodico;
- k) Ogni operazione erogata per conto del SSN deve essere legittima, congrua e adeguatamente documentata, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che consentano di verificarne le caratteristiche e le motivazioni e individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.
- l) Osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione.
- m) Per ogni operazione contabile è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: - l'agevole registrazione contabile - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità - la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.
- n) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

- o) Coloro che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore o alla funzione competente, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica ad opera degli organismi di controllo.
- p) Devono essere immediatamente segnalati all'OdV e all'Autorità Giudiziaria eventuali comportamenti della controparte sia pubblica che privata volti ad ottenere o concedere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi all'Associazione;
- q) Devono essere segnalati tempestivamente all'OdV situazioni di conflitto di interesse anche potenziale: in particolare il soggetto che si trovi in tale situazione deve astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto;
- l) La gestione dei processi sensibili è affidata a funzioni aziendali competenti, munite di deleghe e poteri;

B – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

B.1 La Fattispecie di reato

Articolo 25 Decies D.Lgs. 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”

(articolo aggiunto dall’articolo 4 della Legge n.116 del 3 Agosto 2009)

Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”.

B.2 I Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati i seguenti:

1. Conferimenti incarico Legale esterno

B.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta di seguito elencati, in una con le regole di condotta proprie dell’Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Divieti:

1. Promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all’uso della violenza o minaccia al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all’Autorità Giudiziaria.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;

- b) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

- h) La gestione dei processi sensibili è affidata a funzioni aziendali competenti, munite di deleghe e poteri;

C – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

C.1 La Fattispecie di Reato

Articolo 25 bis D.Lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

(articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 [convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409] e modificato dall'articolo dall'art.15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a 516.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 e euro 35.000. Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

C.2 Processi sensibili

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella "Mappa dei Rischi". I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

C.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

D - REATI SOCIETARI

D.1 La fattispecie di reato

Articolo 25 Ter D.Lgs 231/2001

(articolo aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 e successivamente modificato: • dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 la quale, oltre ad aver modificato l'art. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c., abrogato l'art. 2623 c.c. (inserendo l'art. 173 bis al decreto legislativo 1998 n. 58) introdotto accanto all'art. 2624 c.c. l'art. 174 del decreto legislativo 1998 n. 58 avente pari oggetto e, inserito l'art. 2629 bis c.c., ha infine all'art. 39, punto 5, stabilito che “ le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono raddoppiate; • dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 che ha abrogato l'articolo 2624 c.c. e modificato l'articolo 2625 c.c.)

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea

o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

Articolo 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2627 c.c. – Illegale ripartizione di utili e riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Articolo 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo

n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 2637 c.c. – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società 'con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella "Mappa dei Rischi". Risultano escluse le fattispecie di cui agli artt. 2632 c.c., 2633 c.c., 2638 commi 1 e 2, 2637 c.c.

D.2 Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati i seguenti:

1. Gestione rapporti con i gli Associati
2. Predisposizione delle comunicazioni agli Associati
3. Tenuta della Contabilità
4. Predisposizione/Condivisione/Approvazione bozza di bilancio
5. Selezione Fornitori

D.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta di seguito elencati, in una con le regole di condotta proprie dell'Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Divieti:

1. Impedire in alcun modo, occultando documenti o con altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo degli organi sociali;
2. Impiegare il disavanzo di gestione per la ripartizione degli utili della Associazione;
3. Modificare i dati di bilancio al fine di alterare i risultati di esercizio;
4. Distribuire o accettare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole generali di condotta e dal Codice Etico e di Comportamento;
5. Riconoscere compensi a favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ad alla prassi dell'Ente;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- b) Procedere all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio.
- c) I Destinatari devono osservare una condotta caratterizzata da trasparenza, correttezza, veridicità e integrità nell'attività di informazione agli Associati;
- d) Gli incaricati di formare la bozza di bilancio devono attenersi ai medesimi principi di cui al punto b), anche qualora fossero Consulenti Esterni;
- e) Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- f) Per ogni operazione contabile è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: - l'agevole registrazione contabile - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità - la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.
- g) Coloro che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore o alla funzione competente, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica ad opera degli organismi di controllo.
- h) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- i) Devono essere immediatamente segnalati all'OdV e all'Autorità Giudiziaria eventuali comportamenti della controparte privata volti ad ottenere o concedere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi all'Associazione;
- j) Devono essere segnalati tempestivamente all'OdV situazioni di conflitto di interesse anche potenziale: in particolare il soggetto che si trovi in tale situazione deve astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto;
- l) La gestione dei processi sensibili è affidata a funzioni aziendali competenti, munite di deleghe e poteri;

E – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

E.1 La fattispecie di reato

Articolo 25 quater D.Lgs. 231/2001 “ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

(articolo aggiunto dall’articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7)

Articolo 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

E.2 Processi sensibili

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”. I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

E.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

F - ABUSI DI MERCATO

F.1 La Fattispecie di Reato

Articolo 25 sexies D.Lgs. 231/2001 “Abusi di Mercato”

(articolo aggiunto dal comma 3 dell’articolo 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62)

Art. 184 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza – Abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20 mila a euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a. acquista, vendo o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b. comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio de lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimenti di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena si applica al comma di cui al 1 a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180 comma1, lettera a).

Art. 185 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza – Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità de prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

F.2 Processi sensibili

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”. I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

F.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

G - REATI TRANSNAZIONALI

G.1 La Fattispecie di reato

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Riciclaggio (art 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.),

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), Riciclaggio (art 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.),

G.2 Processi sensibili

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”. I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

G.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

**H - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E DELLA TUTELA DELL'IGIENE E
DELLA SALUTE SUL LAVORO**

H.1 La Fattispecie di Reato

Articolo 25 Septies D.Lgs. 231/2001 “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (Art. 583 c.p.) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”.

H.2 I Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati i seguenti:

1. Gestione adempimenti sicurezza sul lavoro ed in particolare:
 - ✓ Redazione Documento Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/2008
 - ✓ Individuazione e nomina responsabili gestione prevenzione e protezione
 - ✓ Gestione prevenzione e protezione
2. Selezione Fornitori
3. Acquisto dispositivi di protezione individuali
4. Acquisto prodotti per erogazione prestazioni sanitarie
5. Conferimento incarichi Consulenti Esterni

H.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta di seguito elencati, in una con le regole di condotta proprie dell'Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Divieti:

1. Non adottare comportamenti idonei a porre in pericolo la salute e la sicurezza propria e altrui;
2. Non impiegare dispositivi di protezione individuale che risultino danneggiati e/o non idonei all'uso cui sono destinati, o che non riportino la marcatura CE;
3. Non impiegare dispositivi medici che risultino danneggiati e/o non idonei all'uso cui sono destinati o che non riportino la marcatura CE;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) Rispettare gli obblighi imposti dalla L. 81/2008
- b) Rispettare il Documento di Valutazione dei Rischi all'uopo redatto;
- c) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- d) Sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- e) Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate di cui al sub. 2 e 3;

- f) Segnalare al RSPP e all'OdV eventuali violazioni di cui si è venuti a conoscenza;
- g) Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione analitica degli incarichi conferiti, ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- h) Procedere all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio.
- i) I prodotti acquistati devono essere accuratamente visionati alla ricezione, secondo le procedure in essere presso l'Associazione, e eventuali anomalie vanno immediatamente segnalate all'OdV e il prodotto restituito secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;
- r) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- l) La gestione dei processi sensibili è affidata a funzioni aziendali competenti, munite di deleghe e poteri;

**I - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

I.1 La fattispecie di reato

Articolo 25 octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.”

(Recepimento del D. Lgs. 231/07)

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a milione euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”.

I.2 Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati i seguenti:

1. Organizzazione e/o partecipazione eventi di Raccolta Fondi

- ✓ ordinaria
- ✓ straordinaria
- ✓ straordinaria beni

2. Amministrazione e Finanza: Tenuta contabilità
3. Predisposizione bozza di bilancio
4. Rendicontazione donazioni raccolta fondi ordinaria
5. Rendicontazione donazioni raccolta fondi straordinaria
6. Rendicontazione donazioni raccolta fondi beni
7. Approvazione del Bilancio
8. Conferimento incarichi Consulenti Esterni

I.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta di seguito elencati, in una con le regole di condotta proprie dell'Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Divieti:

1. Accettare donazioni, erogazioni o lasciti in forma anonima;
2. Riconoscere compensi a favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ad alla prassi dell'Ente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- b) Procedere all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio.
- c) Osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione.

- d) Per ogni operazione contabile è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: - l'agevole registrazione contabile - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità - la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.
- e) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- f) Coloro che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore o alla funzione competente, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica ad opera degli organismi di controllo.
- g) La gestione dei processi sensibili è affidata a funzioni aziendali competenti, munite di deleghe e poteri;
- h) Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- i) Gli incaricati di formare la bozza di bilancio devono attenersi ai principi di trasparenza, correttezza, veridicità e integrità anche qualora fossero Consulenti Esterni;

L- REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

L.1 La Fattispecie di reato

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.”

(articolo introdotto nel Decreto con l’art. 7 della legge n 48 del 18 marzo 2008)

Art. 615- ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’ interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino i sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi, si procede di ufficio. Art. 617- quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato al pubblico servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617- quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater.

Art. 635- bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635- ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635- quater c.p. - Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi, distrugga, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Art. 635- quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 615- quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164,57 . La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa

da Euro 5.164,57 a Euro 10.329,14 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater .

Art. 615- quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329,14 .

Art. 491- bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo1 riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 640- quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032 .

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella "Mappa dei Rischi".

L.2 I Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati i seguenti:

1. Acquisizione/Rinnovo contratto software Cartella Clinica
2. Acquisizione/Rinnovo contratto consulenza informatica
 - ✓ Gestione profili utente
 - ✓ Gestione accessi da/verso l'esterno
 - ✓ Gestione e protezione reti
3. Adempimenti salvaguardia dati

4. Gestione sito internet
15. Formazione Cartella Clinica Domiciliare/Residenziale
16. Selezione Fornitori
17. Conferimento incarichi Consulenti Esterni

L.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta di seguito elencati, in una con le regole di condotta proprie dell'Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Divieti:

1. Connettere al sistema informatico personal computer e/o periferiche propri
2. Installare software non autorizzati dal sistema
3. Acquisire credenziali di accesso in modalità difformi dalle procedure interne
4. Utilizzare le credenziali di accesso di altro utente con o senza autorizzazione
5. Divulgare le proprie credenziali di accesso
6. Manomettere il sistema informatico e i dati di proprietà della Associazione
7. Accedere alla stanza server senza l'autorizzazione

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- c) I Destinatari devono avere cura di correttamente conservare le proprie credenziali di accesso e di mantenerle riservate;
- d) Tempestivamente informare l'OdV in caso di smarrimento e/o sottrazione delle credenziali di accesso al sistema o alla mail nome.cognome@antea.net.
- e) La stanza Server è dotata di serratura la cui chiave è custodita in apposita cassetta di sicurezza
- f) E' garantita la riservatezza delle credenziali di accesso, la loro scadenza e relativo rinnovo in tempistiche tese a garantire la sicurezza degli accessi
- g) Tutte le macchine sono dotate di sistemi antivirus di ultima generazione

- h) Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
 - i) Procedere all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio;
 - j) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- h) La gestione dei processi sensibili è affidata a funzioni aziendali competenti, munite di deleghe e poteri;

**M- PRATICHE MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI
FEMMINALI**

M.1 La fattispecie di reato

Articolo 25 quater 1 D.Lgs 231/2001 – “Pratiche di Mutilazione degli organi genitali femminili”

(articolo aggiunto dall’articolo 8 della L. 9 Gennaio 2006 , n. 7. il quale ha inserito l’articolo 583 bis del codice penale)

Art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

M.2 Processi sensibili

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”. I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

M.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

N – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

N.1 La Fattispecie di Reato

Articolo 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 – “Delitti contro la personalità individuale”

(articolo aggiunto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38)

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Art. 600-bis c.p. “Prostituzione minorile” Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro. Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non

inferiore a 1.549 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater 1 c.p. - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma al pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

N.2 Processi sensibili

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella "Mappa dei Rischi". I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

N.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

O – REATI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

O.1 La Fattispecie di Reato

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 “Delitti di Criminalità Organizzata”

(articolo introdotto nel Decreto con l'art. 2 della legge n. 94 del 15 luglio 2009)

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio di erogazione di denaro.

Articolo 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'Articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorchè ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo .

D.P.R. 309/90

Articolo 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nell'Allegato 1 del Modello "Mappa dei Rischi". Risultano escluse le fattispecie di cui agli artt. 416 c.p. comma 6, art. 416 ter c.p., art. 630 c.p. art. 74 DPR 309/90, art. 407 comma 2 lett. A nr. 5 c.p.p.

O.2 I Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati tutti quelli presenti nella "Mappa dei Rischi" e quelli enucleati nella parte speciale del Modello, se i reati ivi ipotizzati venissero commessi da tre o più persone ai sensi dell'art. 416 c.p. eccetto sesto comma e 416 bis.

O.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta, in una con le regole di condotta proprie dell'Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene al presente sezione le regole di condotta devono intendersi quelle indicate in tutte le sezioni poiché i processi sensibili, come indicato al paragrafo O.2 sono risultati tutti quelli presenti nella "Mappa dei Rischi".

P – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

P.1 La fattispecie di reato

Art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001 – “Delitti Contro l’Industria e il Commercio”

(articolo aggiunto dall’articolo 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

P.2 Processi sensibili

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella "Mappa dei Rischi". I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

P.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I reati di cui alla presente sezione sono risultati non applicabili alla realtà aziendale di riferimento del Modello.

**Q - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE**

Q.1 La Fattispecie di Reato

Articolo 25 novies D.Lgs. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”

(articolo aggiunto dall’articolo 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)

Art. 171 Legge n. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis Legge n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,

distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter Legge n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da

uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies Legge n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. Art. 171 octies Legge n. 633/1941 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”. Risultano escluse le fattispecie di cui Art. 171, 171 bis comma 2, 171 ter, 171 septies L. 633/1941 comma 3.

Q.2 I Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati i seguenti:

1. Acquisizione/Rinnovo contratto organizzazione eventi Ricerca Fondi.
2. Acquisizione/Rinnovo contratto organizzazione eventi Ricerca Scientifica e Clinica.

3. Acquisizione/Rinnovo contratto organizzazione eventi Formativi.
4. Acquisizione/Rinnovo contratto di concessione per decodifica di trasmissioni audiovisive satellitari ad accesso condizionato.
5. Acquisto Software in genere.
6. Acquisizione/Rinnovo contratto consulenza informatica
 - ✓ Gestione profili utente
 - ✓ Gestione accessi da/verso l'esterno
 - ✓ Gestione e protezione reti
7. Adempimenti salvaguardia dati, opere di ingegno.
8. Gestione sito internet.
18. Selezione Fornitori.
19. Conferimento incarichi Consulenti Esterni.

Q.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta di seguito elencati, in una con le regole di condotta proprie dell'Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Divieti:

1. Connettere al sistema informatico personal computer e/o periferiche propri.
2. Installare software non autorizzati dal sistema.
3. Divulgare le proprie credenziali di accesso.
4. Manomettere il sistema informatico e i dati di proprietà della Associazione.
5. Accedere alla stanza server senza l'autorizzazione.
6. Non mettere a disposizione del pubblico, tramite ogni canale ivi compresi internet o canali audiovisivi, opere di ingegno, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche e comunque utilizzare software o banche dati protette senza averne conseguita legittimamente la relativa licenza.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) I Destinatari devono avere cura di correttamente conservare le proprie credenziali di accesso e di mantenerle riservate;
 - b) Tempestivamente informare l'OdV in caso di smarrimento e/o sottrazione delle credenziali di accesso al sistema o alla mail nome.cognome@antea.net;
 - c) La stanza Server è dotata di serratura la cui chiave è custodita in apposita cassetta di sicurezza;
 - d) E' garantita la riservatezza delle credenziali di accesso, la loro scadenza e relativo rinnovo in tempistiche tese a garantire la sicurezza degli accessi;
 - e) Tutte le macchine sono dotate di sistemi antivirus di ultima generazione;
 - f) Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
 - g) Procedere all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio.
 - h) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- h) La gestione dei processi sensibili è affidata a funzioni aziendali competenti, munite di deleghe e poteri;

R – REATI AMBIENTALI

R.1 La Fattispecie di Reato

Articolo 25 Undecies D.Lgs. 231/2001 “Reati Ambientali”

(articolo aggiunto dall'articolo 2 comma 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n.121)

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152:

art. 137 Gestione Acque reflue industriali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai

processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. [Secondo e terzo periodo] Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

art. 257 Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4, secondo periodo)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Art. 256 bis Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Art. 279 Immissione nell'area

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000

euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:

Reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 1 (comma 1 e 2), 2 (comma 1 e 2), 3 bis (comma 1), 6 (comma 4))

art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale. Art. 6 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a €103.291,38. Legge 28 dicembre 1993 n. 549, art. 3, comma 6 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello stato di ozono

Art. 3

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritari correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito. Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202: Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

D.Lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”

Art. 8 Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella “Mappa dei Rischi”. Risultano escluse le fattispecie di cui agli Artt. 733 bis c.p., 137 commi 2 – 5 – 11 e 13, 259 comma 1, 260 commi 1 e 2, 257 commi 1 e 2, 258 D.Lgs. 152/06.

R.2 I Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati i seguenti:

1. Acquisizione/Rinnovo contratto smaltimento rifiuti speciali
2. Acquisizione/Rinnovo contratto consulenza informatica
 - ✓ Gestione profili utente
 - ✓ Gestione accessi da/verso l'esterno
 - ✓ Gestione e protezione reti
5. Adempimenti salvaguardia dati
20. Selezione Fornitori.

R.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta di seguito elencati, in una con le regole di condotta proprie dell'Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Divieti:

1. Porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui alla presente sezione, ovvero comportamenti idonei a sussumere alle fattispecie citate anche solo potenzialmente;
2. Connettere al sistema informatico personal computer e/o periferiche propri
3. Acquisire credenziali di accesso in modalità difformi dalle procedure interne

4. Utilizzare le credenziali di accesso di altro utente con o senza autorizzazione
5. Divulgare le proprie credenziali di accesso
6. Manomettere il sistema informatico e i dati di proprietà della Associazione
7. Disporre dei rifiuti speciali, sanitari e non, in spregio alle procedure interne di cui l'Associazione si è dotata

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) I Destinatari devono avere cura di correttamente conservare le proprie credenziali di accesso e di mantenerle riservate;
- b) Tempestivamente informare l'OdV in caso di smarrimento e/o sottrazione delle credenziali di accesso al sistema o alla nome.cognome@antea.net.
- c) E' garantita la riservatezza delle credenziali di accesso, la loro scadenza e relativo rinnovo in tempistiche tese a garantire la sicurezza degli accessi
- d) Tutte le macchine sono dotate di sistemi antivirus di ultima generazione
- e) Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- f) Procedere all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio.
- g) La gestione dei rifiuti è assegnata a Fornitori esterni in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- h) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- h) La gestione dei processi sensibili è affidata a funzioni aziendali competenti, munite di deleghe e poteri;

**S- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE**

S.1 La Fattispecie di Reato

Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 "L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

D.lgs. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 22

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalita' della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverra' sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.

8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.

11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

La declinazione delle singole fattispecie di reato, per ciascun processo sensibile, è riportata nella "Mappa dei Rischi".

S.2 I Processi Sensibili

I processi che sono stati identificati come sensibili ai fini del rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto sono risultati i seguenti:

1. Selezione e assunzione delle risorse umane

S.3 Principi di comportamento e regole di condotta

I Principi di comportamento e le regole di condotta di seguito elencati, in una con le regole di condotta proprie dell'Ente di cui al capitolo 4, sono osservate dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Divieti:

1. Porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui alla presente sezione, ovvero comportamenti idonei a sussumere alle fattispecie citate anche solo potenzialmente;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) I contratti di assunzione dei lavoratori dipendenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- b) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- c) Coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- h) La gestione dei processi sensibili è affidata a funzioni aziendali competenti, munite di deleghe e poteri;

ALLEGATI:

- 1. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**
- 2. ORGANIGRAMMA**
- 3. FACSIMILE DICHIARAZIONE DIPENDENTI**
- 4. FACSIMILE DICHIARAZIONE ADDENDUM CONTRATTI FORNITURA**
- 5. FACSIMILE DICHIARAZIONE VOLONTARI**
- 6. FACSIMILE DICHIARAZIONE COLLABORATORI ESTERNI**